

ART. 1 – DEFINIZIONI**1.1 Ai fini del presente contratto di fornitura si applicano le seguenti definizioni:**

- "ARERA": Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, autorità amministrativa indipendente che regola e disciplina, tra gli altri, il settore elettrico e del gas naturale, istituita con la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norma per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità", pubblicata in G.U. n. 270 del 18 novembre 1995. Supplemento Ordinario n. 136;
- "Chiusura del punto di fornitura/PDF per sospensione della fornitura per morosità": azione finalizzata alla sospensione temporanea del servizio di distribuzione consistente nella chiusura da remoto o in loco del PDF;
- "Cliente": è il soggetto identificato nella "Richiesta di Fornitura servizi energetici", che richiede la somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale oggetto del presente contratto;
- "Cliente Consumatore": è la persona fisica o il Condominio che utilizza l'energia elettrica /o il gas naturale per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;
- "Cliente Industriale": è il Cliente che, con riferimento al gas, è titolare di almeno un Punto di riconsegna con consumi annui superiori a 200.000 Smc; con riferimento all'energia elettrica, è titolare di almeno un Punto di prelievo allacciato in media o alta tensione;
- "Condizioni Generali di Fornitura": si tratta delle presenti condizioni generali;
- "Condizioni Tecnico Economiche" o "CTE": allegata al presente contratto, la scheda contiene le condizioni economiche per la fornitura dei servizi energetici;
- "Consumi effettivi": sono i consumi di energia elettrica /o gas naturale attribuiti sulla base delle letture rilevate dal gruppo di misura ubicato presso il punto di fornitura nella titolarità del Cliente;
- "Contratto": il presente Contratto è costituito dalle presenti Condizioni Generali di Contratto, dalla Richiesta di Fornitura e dalla relativa Scheda Tecnica e dalle Condizioni Tecnico Economiche e da tutti gli allegati previsti dalla normativa applicabile e dalla disciplina regolatoria pro tempore vigente.
- "Contratto di dispacciamento": contratto stipulato con Terna S.p.A., per l'erogazione del servizio di dispacciamento per la regolazione delle relative partite economiche;
- "Contratto di Distribuzione": contratto stipulato con il Distributore per l'erogazione del servizio di trasporto sulla rete locale e la regolazione delle relative partite economiche;
- "Corrispettivo CMOR": è il corrispettivo per la morosità relativa a un precedente contratto di fornitura del Cliente che potrebbe essere addebitato nella bolletta del FORNITORE, su richiesta della precedente società di vendita del Cliente. Il FORNITORE, a sua volta, potrà richiedere con le stesse modalità il corrispettivo CMOR in caso di morosità relative al presente Contratto e di passaggio del Cliente ad un nuovo Fornitore;
- "Distributore": è il soggetto esercente in regime di concessione l'attività di distribuzione locale di energia elettrica e/o gas naturale, alla cui rete è connesso il punto di fornitura del Cliente;
- "Fornitura di servizi energetici": è la fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale;
- "FORNITORE": Oenergy S.p.A. - P.I. / C.F. 11014291006 – Sede legale: Roma - Via Sicilia 241 00187 Sede Operativa: Via San Gregorio 40 20124.
- "Gruppo di misura": è la parte dell'impianto di alimentazione del Cliente finale che serve per l'interconnessione, per la misura dell'energia elettrica e/o del gas per il collegamento all'impianto interno del Cliente. Il gruppo di misura comprende un eventuale correttore dei volumi misurati;
- "Interruzione dell'alimentazione della fornitura": azione finalizzata alla sospensione della fornitura attraverso l'azione diretta sull'allacciamento che alimenta l'impianto del Cliente;
- "Punto di riconsegna" (d'ora in poi "PDR"): punto fisico in cui il gas viene consegnato dalla società di vendita e prelevato dal Cliente;
- "Punto di prelievo" (d'ora in poi "POD"): punto fisico in cui l'energia elettrica viene consegnata dalla società di vendita e prelevata dal Cliente.
- "Punto di fornitura" (d'ora in avanti "PDF"): il PDR o il POD, o entrambi a seconda che il Contratto abbia ad oggetto rispettivamente, la fornitura di gas o di energia elettrica o di entrambe;
- "Parti": il FORNITORE e il Cliente definiti congiuntamente;
- "Richiesta di Fornitura": allegata al presente contratto, è il documento che il Cliente sottoscrive, chiedendo al FORNITORE l'attivazione della fornitura di servizi energetici;
- "Scheda tecnica di fornitura" (d'ora in poi "Scheda Tecnica"): allegata al presente Contratto all'interno della Richiesta di Fornitura, contiene le informazioni necessarie per l'attivazione della fornitura;
- "Servizio Conciliazione": è l'organismo istituito da ARERA, come definito dall'art. 1 comma 11, lettera t), del Testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra Clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'ARERA. Testo Integrato Conciliazione, approvato con deliberazione 5 maggio 2016, 209/2016/E/com e s.m.i.;
- "SII": è il Sistema Informativo Integrato di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 129 e s.m.i., pubblicata in G.U. n. 192 del 18 agosto 2010;
- "Sito": il sito internet del FORNITORE visitabile all'indirizzo www.oenergy.it;
- "Subentro": l'operazione contrattuale con cui il Cliente richiede l'attivazione di un PDF precedentemente disattivato;
- "Switching": l'operazione contrattuale con cui il Cliente richiede il passaggio da altro fornitore al FORNITORE per il PDF oggetto del Contratto;
- "TERNA S.p.A.": è la società responsabile dei servizi di trasmissione sulla rete di alta e altissima tensione e del dispacciamento su tutto il territorio nazionale;
- "TIF": Testo Integrato della Fatturazione, Allegato A della Delibera ARERA 422/2017/R/com e s.m.i.;
- "TIV": Testo Integrato della regolazione della Qualità dei servizi di Vendita, Allegato A della Delibera ARERA 413/16/R/com e s.m.i.;
- "TIS": Testo Integrato Dispacciamento (Settlement), Allegato A della Delibera ARERA 181/2016/R/eel e s.m.i.;
- "TIT": Testo Integrato Trasmissione Distribuzione energia Elettrica, Allegato A della Delibera ARERA 654/2015/R/eel e s.m.i.;
- "TIV": Testo integrato servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali, Allegato A della Delibera 300/2012 e s.m.i.;
- "TIVG": Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale, Allegato A della Delibera ARERA ARG/gas 64/09 e s.m.i.;
- "Uso Domestico": PDF relativo ad un cliente domestico così come definito dal TIV per l'energia elettrica e dal TIVG per il gas;
- "Voltura": è l'operazione contrattuale con cui il Cliente richiede l'intestazione della fornitura su un PDF già attivo senza interruzione nella erogazione del servizio energetico.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

2.1 Il contratto ha per oggetto la fornitura di energia elettrica e/o la fornitura di gas da parte del FORNITORE presso i Punti di Fornitura (PDF) indicati dal Cliente nella Scheda Tecnica e gli eventuali servizi accessori. Il gas e/o l'energia elettrica forniti dal FORNITORE saranno utilizzati dal Cliente esclusivamente per gli usi oggetto del Contratto, così come da questi richiesti, in relazione ai PDF indicati nella Scheda Tecnica. Il Cliente si impegna a comunicare al FORNITORE ogni variazione relativa ai dati riportati nei predetti documenti.

2.2 Per l'esecuzione del Contratto, il FORNITORE (o altro soggetto delegato dal FORNITORE) concluderà, nell'interesse del Cliente stesso, i contratti per i servizi di trasmissione, distribuzione e dispacciamento per la fornitura di energia elettrica, e di trasporto e distribuzione per la fornitura di gas, con le controparti designate dalle norme vigenti in materia.

ART. 3 - CONDIZIONI PER OTTENERE LA FORNITURA

3.1 Il FORNITORE ha la facoltà di accettare o rifiutare la Richiesta di Fornitura presentata dal Cliente. A tal fine, il FORNITORE verificherà, a titolo esemplificativo:

- il collegamento dei Punti di Fornitura (PDF) indicati nella Scheda Tecnica alle reti di

- distribuzione locale;
- la possibilità di attivare i servizi di cui all'articolo 2;
- l'esito positivo della verifica sull'assenza di precedenti morosità nei confronti del FORNITORE. A seguito di tali verifiche, il FORNITORE potrà decidere di non accogliere la Richiesta di Fornitura;
- l'esito positivo delle valutazioni sull'affidabilità creditizia del Cliente (credit check), anche svolto presso società specializzate esterne, per il quale il Cliente autorizza sin da ora il trattamento dei propri dati personali;
- la condizione che il Cliente finale non risulti sospeso per morosità al momento della Richiesta di Fornitura del servizio;
- l'assenza di una richiesta di indennizzo CMOR da parte di un precedente fornitore;
- se il PDF proviene dai servizi di ultima istanza;
- la condizione che il PDF sia stato oggetto di almeno un'altra richiesta di accesso per sostituzione della fornitura negli ultimi 12 mesi precedenti lo Switch in corso;
- la condizione che il Punto di Riconsegna (PDR) risulti accessibile per il Distributore;
- la condizione che il Distributore, ai sensi di quanto previsto dal Testo Integrato, non comunichi che il Cliente sia stato oggetto di intervento di interruzione dell'alimentazione anche di un PDF diverso da quello per il quale si richiede la fornitura;
- in caso di richiesta di voltura/subentro, non sussista l'evidenza di una presunta responsabilità in solido del Cliente volturante/subentrante rispetto a morosità pregresse del precedente intestatario della fornitura.

In caso di switch-in, qualora il FORNITORE decida di non dare esecuzione al Contratto, senza responsabilità per alcuna delle parti, gli effetti del recesso dal contratto con il precedente venditore verranno meno.

3.2 Con riferimento alla fornitura di gas, il FORNITORE provvederà, per i Punti di Riconsegna (PDR) oggetto del presente contratto e ove necessario nel corso dell'esecuzione del Contratto, a richiedere al Distributore competente, su richiesta, in nome e per conto del Cliente, le prestazioni oggetto della Sezione III della Delibera ARERA ARG/gas 574/13 e s.m.i. (RQDG); rientrano tra tali prestazioni, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le prestazioni relative allo spostamento dei gruppi di misura, alla verifica del gruppo di misura, alle disattivazioni e riattivazioni. In seguito a sospensione per potenziale pericolo, il Cliente richiede la riattivazione della fornitura direttamente al Distributore competente.

3.3 Se, dopo la Richiesta di Fornitura, i dati a disposizione del Distributore, relativi all'uso di uno o più PDF, sono diversi da quelli indicati dal Cliente nel Contratto firmato, il FORNITORE farà riferimento a quanto dichiarato dal Cliente. Il Cliente si assume la responsabilità dell'esattezza e della veridicità di quanto dichiarato in Contratto sull'uso della fornitura, conoscendo le implicazioni fiscali dell'attribuzione della corretta tariffa di trasporto. In caso di uso diverso da quello dichiarato, il FORNITORE potrà addebitare al Cliente le spese di adeguamento, i maggiori costi, le imposte e le sanzioni che ne derivano. Se i dati che risultano al Distributore elettrico, relativi alla potenza impegnata e alla tensione di fornitura, sono diversi da quelli indicati dal Cliente nel Contratto, il FORNITORE darà prevalenza al dato risultante.

ART. 4 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO, DIRITTO DI RIPENSAMENTO E DURATA

4.1 Il Contratto si intende sottoscritto mediante una delle seguenti modalità: i) sottoscrizione del modulo cartaceo di Richiesta di Fornitura e di tutte le condizioni contrattuali previste dal Contratto, ii) la selezione dell'opzione che consente di formulare la Richiesta di Fornitura attraverso il Sito, iii) la formulazione telefonica della Richiesta di Fornitura, iv) la firma grafometrica su tablet della Richiesta di Fornitura, v) apposizione di firma digitale semplice su documento digitale tramite OTP inviato su dispositivo mobile di titolarità dell'utente o comunque da questo comunicato in sede di stipula del contratto. Il Contratto si considera concluso nel momento in cui il Cliente riceve l'accettazione scritta da parte del FORNITORE della Richiesta di Fornitura entro 45 giorni dalla sua sottoscrizione. Nei casi consentiti dalla legge, il FORNITORE potrà altresì dare direttamente corso alla fornitura; in tal caso, il principio di esecuzione del Contratto costituirà conclusione di esso. In ogni caso, il silenzio del FORNITORE non potrà essere interpretato come adesione alla proposta di contratto formulata dal Cliente. In caso di formulazione a distanza (via telefono o via internet), il FORNITORE invia al Cliente copia integrale della documentazione contrattuale in formato elettronico/cartaceo all'indirizzo indicato dal Cliente. La Richiesta di Fornitura è irrevocabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 1329 del Codice Civile, ed è valida per i 45 giorni successivi alla data della sua sottoscrizione.

4.2 Il Cliente Consumatore, in caso di contratto stipulato a distanza o fuori dai locali commerciali, ha la facoltà di esercitare il codificato diritto di ripensamento dal contratto (ai sensi dell'art. 52 del Codice del Consumo) entro 14 giorni decorrenti dalla data di conclusione dello stesso, senza oneri e senza obbligo di motivazione, dandone comunicazione scritta al FORNITORE mediante lettera raccomandata a/r, fax o e-mail ai recapiti indicati all'art. 1, contenente una dichiarazione esplicita con almeno: nome e cognome del Cliente, Codice Fiscale del Cliente, numero del PDF, indirizzo di fornitura, data. Potrà a tale fine anche essere utilizzato l'apposito modello presente sul Sito o consegnato unitamente alla documentazione contrattuale. Ai fini del Codice del Consumo, rimane onere del Cliente dimostrare di avere correttamente esercitato il Diritto di Ripensamento.

4.3 L'avvio delle attività necessarie per l'esecuzione del Contratto avverrà solo una volta trascorso il predetto periodo di 14 giorni. Se il Cliente Consumatore richiede espressamente l'avvio delle attività necessarie per l'esecuzione del Contratto prima del decorso del termine per il ripensamento, potrà comunque esercitarlo successivamente alla conclusione del Contratto, ma in tal caso sarà tenuto al pagamento dei corrispettivi previsti dal Contratto per il periodo di somministrazione eventualmente intercorso nonché di un importo proporzionale alle attività svolte dal FORNITORE nella misura massima di euro 23,00. Tale richiesta può comportare un anticipo dell'avvio della fornitura rispetto ai tempi standard, pur non garantendo l'avvio della fornitura entro i termini del ripensamento.

4.4 Il contratto ha esecuzione con l'attivazione della somministrazione. La data di inizio somministrazione è indicata dal FORNITORE al Cliente nella Scheda Tecnica, tenendo conto dei seguenti termini:

- il termine per l'esercizio del diritto di ripensamento;
- il termine per il diritto di recesso dal precedente venditore in conformità a quanto previsto dalla Delibera ARERA 302/2016/R/com e s.m.i.;
- i termini previsti dalla normativa di settore in caso di richiesta di nuova attivazione o di switch-in nonché in caso di richiesta di voltura;
- i termini previsti per l'attivazione dei servizi di cui all'articolo 2.2.

Qualora la data di effettivo inizio della fornitura non coincidesse con la data di inizio della somministrazione indicata nella Richiesta di Fornitura, il FORNITORE provvederà tempestivamente a informare il Cliente della eventuale nuova data di avvio e delle cause dell'avvenuto ritardo.

4.5 In deroga a quanto previsto dall'articolo 4.1, nel caso in cui il Cliente risulti già Cliente del FORNITORE e compili la Richiesta di Fornitura al solo scopo di variare l'offerta contrattuale, il presente Contratto è da ritenersi concluso alla data di ricezione da parte del FORNITORE della Richiesta debitamente firmata dal Cliente.

4.6 Il presente Contratto ha durata quinquennale e si rinnoverà tacitamente per un pari periodo di tempo salvo disdetta da inviarsi entro il trentesimo giorno antecedente la sua scadenza e ferma restando la facoltà di recesso disciplinato all'articolo 5.

4.7 Resta inteso che in nessun caso il FORNITORE potrà essere chiamato a rispondere del ritardo di avvio o dell'impedibilità di attivare la fornitura dovuta a circostanze ad esso non imputabili. In caso di responsabilità del FORNITORE, invece, l'eventuale indennizzo derivante dalla ritardata o mancata attivazione non potrà superare il valore del margine che il FORNITORE stesso avrebbe potuto applicare nel primo mese di fornitura.

ART. 5 - DIRITTO DI RECESSO

5.1 Sia il Cliente che il FORNITORE potranno unilateralmente recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, tramite comunicazione inviata per iscritto con modalità tali da permettere di verificarne l'effettiva ricezione, con un preavviso di almeno 1 (uno) mese nel caso di recesso del Cliente e di almeno 6 (sei) mesi nel caso di recesso del FORNITORE, fatte salve le eccezioni previste al successivo art. 5.3. Il termine di preavviso del recesso decorre a partire dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte di una delle Parti. Se il Cliente recede al fine di cessare la fornitura, il FORNITORE si riserva la facoltà di richiedere al Cliente l'invio di ricevimento della comunicazione di recesso da parte di una delle Parti. Se il Cliente recede al fine di cessare la fornitura, il FORNITORE si riserva la facoltà di richiedere al Cliente l'invio di apposita modulistica, qualora la relativa richiesta non renda certa l'identità del richiedente o la natura della richiesta stessa.

5.2 Se il Cliente recede dal Contratto al fine di cambiare fornitore, al FORNITORE dovrà pervenire comunicazione di recesso tramite il Sistema Informativo Integrato (SII), nei termini e con le modalità indicate dalla normativa vigente. In caso di switch-in, il Cliente con la conclusione del Contratto conferisce mandato con rappresentanza a titolo gratuito al FORNITORE perché proceda in suo nome e per suo conto a recedere dal contratto con il precedente fornitore. Ai sensi di quanto previsto nelle Delibere 102/2016/R/com 98/2014/R/eel e s.m.i., in caso di rifiuto di voltura sul Punto di Fornitura (PDF), il FORNITORE potrà recedere dal Contratto in deroga ai termini di preavviso previsti.

5.3 Il Cliente Industriale, in deroga a quanto previsto ai commi precedenti, rinuncia ad esercitare il diritto di recesso al fine di cambiare fornitore per l'intero periodo di validità delle Condizioni Tecnico Economiche (CTE); successivamente alla scadenza delle CTE, il Cliente Industriale che intende esercitare il diritto di recesso per cambio fornitore, dovrà comunicare per iscritto al FORNITORE, con modalità tali da permettere di verificarne l'effettiva ricezione, con un preavviso di 12 (dodici) mesi decorrenti dal primo giorno del primo mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione da parte del FORNITORE. Nel caso in cui il Cliente Industriale eserciti il recesso al fine di cambiare venditore senza rispettare il termine sopra indicato, il FORNITORE si riserva di applicare delle penali pari a: (i) per l'energia elettrica, 0,1 €/kWh, per ogni kilowattora non ancora prelevato rispetto al volume di prelievo annuo stimato, definito nella Richiesta di Fornitura; (ii) per il gas, 0,30 €/Mc, per ogni metro cubo a 38,1 MJ/mc non ancora prelevato rispetto al volume di prelievo annuo stimato, definito nella Richiesta di Fornitura. Il Cliente Industriale, in alternativa a quanto previsto dall'art. 5.2, può comunicare la propria volontà di recedere direttamente al FORNITORE, il quale trasmetterà al SII la comunicazione di risoluzione contrattuale per recesso per cambio fornitore.

5.4 Il FORNITORE aderisce alla procedura volontaria di ripristino relativa ai casi di contratti contestati di cui alla Delibera ARERA n. 228/2017/R/com e s.m.i.

ART. 6 - GARANZIA DEI PAGAMENTI

6.1 Il FORNITORE ha la facoltà di richiedere al Cliente, qualora il pagamento non avvenga a mezzo di domiciliazione bancaria o postale anche ai sensi dell'art. 1381 del Codice Civile, una somma a titolo di deposito cauzionale. In caso di domiciliazione bancaria o postale, il FORNITORE potrà comunque chiedere il versamento in acconto di una somma pari a una mensilità, calcolata sulla base dei dati di consumo dichiarati, che verrà compensata con le prime bollette emesse in base ai consumi del Cliente. Se il Contratto è per Uso Domestico, tale somma è calcolata in misura pari a quanto previsto rispettivamente per il gas nella Delibera n. 9/2011 dell'ARERA e per l'energia elettrica nella Delibera n. 200/99 e s.m.i. Per gli altri usi, la somma può essere al massimo pari a quattro mesi di fatturato medio stimato. L'ammontare del deposito cauzionale è comunque soggetto alle variazioni disposte dall'ARERA o da diversa autorità competente.

6.2 Il deposito cauzionale verrà addebitato in bolletta e restituito al momento della cessazione degli effetti del Contratto di vendita, maggiorato degli interessi maturati al tasso legale, dopo il saldo di tutti i consumi relativi all'utenza cessata e detrando gli eventuali importi ancora dovuti dal Cliente.

6.3 La domiciliazione bancaria o postale è considerata una forma di garanzia equivalente al deposito cauzionale, ad esclusione dei Clienti con consumi di gas superiori a 5000 Smc/anno e per i Clienti di energia elettrica con potenza contrattualmente impegnata uguale o superiore a 10 kW. Il FORNITORE potrà addebitare al Cliente l'importo a titolo di deposito cauzionale qualora la procedura di domiciliazione non sia attivata o venga meno.

6.4 Per il Cliente Industriale, il FORNITORE ha la facoltà di richiedere la costituzione di una garanzia, anche nella forma di fideiussione bancaria o assicurativa, per un importo non inferiore a un bimestre di fornitura, esigibile a prima richiesta.

6.5 A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, il FORNITORE può richiedere al Cliente, anche successivamente all'attivazione, integrazioni della garanzia, nel caso in cui il Cliente non paghi puntualmente le fatture o il suo stato economico o patrimoniale e/o adeguamenti automatici dei corrispettivi. Le CTE prevalgono sulle Condizioni Generali di Contratto, ove discordanti.

6.6 La mancata prestazione delle garanzie richieste dà al FORNITORE la facoltà di sospendere le forniture in corso, di negare quelle richieste e, nei casi di maggior rischio, di risolvere il Contratto. In caso di insolvenza, il FORNITORE potrà utilizzare la garanzia a copertura dei propri crediti.

ART. 7 - CONDIZIONI ECONOMICHE

7.1 Ai consumi rilevati con le modalità di cui al successivo art. 8, verranno applicate le condizioni economiche di fornitura dei servizi energetici previste nelle Condizioni Tecnico Economiche (CTE) sottoscritte dal Cliente. Nelle CTE sono indicate le condizioni economiche di somministrazione e le modalità per la determinazione delle eventuali variazioni e/o adeguamenti automatici dei corrispettivi. Le CTE prevalgono sulle Condizioni Generali di Contratto, ove discordanti.

7.2 Sono a carico del Cliente tutti gli oneri e le maggiorazioni previste dalle Autorità competenti, nonché qualsiasi diritto, tributo, imposta e relative addizionali presenti e future, salvo che non siano espressamente posti a carico del FORNITORE dalle normative vigenti e loro successive modifiche e/o integrazioni, senza facoltà di rivalsa.

7.3 Le CTE accettate dal Cliente sono valide per l'intera durata contrattuale o per la diversa durata in esse indicate. Il Cliente ha la facoltà di scegliere in qualsiasi momento una diversa offerta economica, secondo le modalità e alle condizioni stabilite e comunicate di volta in volta dal FORNITORE.

7.4 Il FORNITORE, ove non diversamente stabilito dalla disciplina regolatoria e/o di legge e/o dal presente contratto, si riserva di applicare una fee di 25,00 euro per l'esecuzione di tutte le attività che impongono il coinvolgimento dei propri uffici. In caso di titolarità da parte del Cliente di più Punti di Fornitura (PDF), detta fee verrà ripartita in quota proporzionale su tutti i PDF interessati dall'esecuzione dell'attività medesima.

7.5 Il Cliente sarà tenuto al pagamento dei contributi di competenza del Distributore locale previsti per le singole prestazioni. Inoltre, il Cliente riconoscerà al FORNITORE, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore locale tramite lo stesso FORNITORE, un corrispettivo di importo pari a 25,00 euro, più IVA di legge. Tra le prestazioni indicate rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo: disattivazione della fornitura su richiesta del Cliente finale, rialimentazione, attivazione, voltura e subentro, variazione di potenza, preventivi ed esecuzione lavori, verifiche sul gruppo di misura, sigillo per morosità, ecc. Non è previsto alcun contributo (né oneri amministrativi né oneri commerciali) in caso di attivazione del servizio per cambio di fornitore.

7.6 Nei casi previsti dalla normativa fiscale sarà richiesto il pagamento dell'imposta di bollo sul nuovo contratto.

7.7 Successivamente alla scadenza delle CTE in essere sino all'entrata in vigore di nuove CTE, al Cliente, fermo restando i corrispettivi diversi dal corrispettivo energia previsto nelle CTE in vigore, sarà applicato un corrispettivo così determinato:

- Energia Elettrica
 - PUN* aumentato di spread fisso pari a 25 €/Mwh
 - QUOTA FISSA - nella misura di 25 €/mese
- Gas Naturale
 - PSV** aumentato di spread fisso pari a 0.15 €/smc
 - QUOTA FISSA - nella misura di 25€/mese

ART. 8 - MODALITÀ DI CALCOLO DEI CONSUMI

8.1 La quantificazione dei consumi del Cliente avviene in base alle rilevazioni sul gruppo di misura installato presso il Punto di Fornitura (PDF) oggetto del presente Contratto. I consumi del Cliente sono rilevati e comunicati al FORNITORE dai Distributori locali responsabili dell'attività di misura per l'energia elettrica o per il gas naturale.

8.2 Nel caso in cui il FORNITORE non disponga dei consumi in tempo utile per la fatturazione, la quantificazione dei consumi avverrà alternativamente:

- sulla base dell'autolettura comunicata dal Cliente o prevista dalla normativa di riferimento;
- sulla base della stima dei consumi che il FORNITORE effettuerà in base ai consumi storici del Cliente (inclusi quelli dichiarati nella Scheda Tecnica) e alle caratteristiche della fornitura.

8.3 Per il gas naturale, per i Clienti con un Punto di Riconsegna (PDR) dotato di gruppo di misura non accessibile o parzialmente accessibile, se il tentativo di raccolta della misura non va a buon fine, il Distributore deve informare il Cliente della possibilità di comunicare l'autolettura al FORNITORE, rilasciando una nota informativa cartacea.

8.4 L'autolettura è considerata una lettura effettiva ai fini della fatturazione, tranne nei casi di non verosimiglianza statistica del dato rispetto ai consumi storici del Cliente, se comunicata fuori termine o se non validata dal Distributore.

8.5 Il Cliente si impegna a permettere l'accesso agli incaricati per la rilevazione dei consumi al fine di consentire la lettura diretta del contatore del gas. L'impedimento alla rilevazione della lettura da parte del Distributore locale o la mancata comunicazione da parte del Cliente per periodi prolungati può dare luogo alla risoluzione di diritto del contratto.

8.6 Su segnalazione del Cliente o di propria iniziativa, se il Distributore Locale accerta un errore nella lettura del gruppo di misura con conseguente errata misurazione dei consumi, procederà alla ricostruzione dei consumi e alla determinazione del conguaglio, con successiva comunicazione al FORNITORE per la rettifica di fatturazione.

8.7 Il Cliente conferma sin da ora di astenersi dal sollevare contestazioni nei confronti del FORNITORE riguardo alla ricostruzione dei consumi e accetta che i consumi stimati o effettivi non saranno oggetto di contestazione, salvo in caso di non verosimiglianza statistica basata sui dati di consumo. Il Cliente si impegna a corrispondere quanto fatturato dal FORNITORE sulla base dei consumi comunicati.

ART. 9 - FATTURAZIONI E PAGAMENTI

9.1 La fatturazione dei corrispettivi variabili sarà basata sui consumi come determinati nell'art. 8. I corrispettivi calcolati su consumi stimati saranno soggetti a conguaglio una volta disponibili i dati dei consumi effettivi.

9.2 La periodicità della fatturazione per la fornitura di energia elettrica, salvo diversa disposizione all'art. 9.4, è mensile per le forniture fino a 16,5 kW di potenza disponibile e bimestrale per le forniture superiori a tale soglia, conformemente alla Delibera ARERA 463/2016/R/com (TIF).

9.3 Per la fornitura di gas metano, la periodicità di fatturazione, salvo quanto previsto all'art. 9.4 e secondo il TIF, è:

- Quadrimestrale per i clienti con consumi fino a 500 Smc/anno;
- Bimestrale per i clienti con consumi oltre 500 Smc/anno e fino a 5000 Smc/anno;
- Mensile per i clienti con consumi superiori a 5000 Smc/anno. Il FORNITORE può prevedere una periodicità di fatturazione superiore a quella definita se effettua un numero di letture del contatore maggiore di quelle previste dal TIFG.

9.4 La periodicità di fatturazione può differire da quella menzionata agli artt. 9.2 e 9.3, previa comunicazione del FORNITORE, anche tramite nota in fattura, o come specificato nelle CTE.

9.5 Il FORNITORE può decidere di non richiedere il pagamento immediato o entro la scadenza per fatture di importo inferiore a 10,00 euro; tali importi verranno inclusi nella fattura successiva.

9.6 La bolletta sarà inviata attraverso il canale prescritto dalla normativa vigente per i clienti con partita IVA. Per gli altri clienti, la bolletta può essere inviata in formato cartaceo o elettronico (email, PEC, SMS, online). I clienti possono modificare in qualsiasi momento l'indirizzo o il metodo di ricezione della bolletta.

9.7 Il Cliente si impegna a pagare entro la data di scadenza indicata in bolletta e secondo le modalità ivi specificate. Il periodo tra l'emissione della bolletta e la scadenza del pagamento sarà indicato in fattura o come diversamente previsto nelle CTE.

9.8 Le modalità di pagamento disponibili per il Cliente includono: addebito diretto in conto corrente bancario, bollettino postale, addebito su carta di credito, a meno che non sia indicato diversamente nelle CTE. Ulteriori metodi di pagamento possono essere indicati sulla fattura o sul sito del FORNITORE. Non sono previsti addebiti aggiuntivi in fattura relativi alla modalità di pagamento scelta dal Cliente.

9.9 Il pagamento tempestivo e secondo le modalità indicate solleva immediatamente il Cliente dagli obblighi di pagamento. Laddove previsto dalla normativa, il FORNITORE indicherà nelle fatture la possibilità per il Cliente di richiedere la rateizzazione degli importi dovuti.

9.10 Il FORNITORE si riserva il diritto di cedere i crediti risultanti dalle fatture a terzi, inclusa la cessione di crediti futuri. Il Cliente accetta anticipatamente questa possibilità di cessione del credito come indicato nel presente articolo.

ART. 10 - MOROSITÀ E SOSPENSIONE PER RITARDATO PAGAMENTO

10.1 Il Cliente che non effettua il pagamento entro il termine indicato nella fattura è considerato moroso. In tali circostanze, il FORNITORE ha la facoltà di procedere preventivamente alla sospensione di una o entrambe le forniture.

10.2 Dopo almeno 1 giorno dalla scadenza del pagamento indicato in fattura senza che questo sia stato effettuato, il FORNITORE invierà un sollecito al Cliente tramite raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, che vale come costituzione in mora. Nel sollecito saranno indicati il termine ultimo per saldare il debito, le modalità di comunicazione del pagamento effettuato, oltre ai costi associati alla sospensione e riattivazione della fornitura.

10.3 Se il pagamento non viene effettuato entro il termine stabilito nella costituzione in mora, che non sarà inferiore a 10 giorni solari dal suo ricevimento, il FORNITORE, dopo 40 giorni solari dalla ricezione della costituzione in mora (25 giorni per l'energia elettrica in bassa tensione), può richiedere la sospensione della fornitura o la riduzione della potenza disponibile, a meno che non vi siano divieti normativi alla sospensione.

10.4 Se si verifica una nuova morosità entro 90 giorni da una precedente richiesta di sospensione per morosità, il FORNITORE invierà una nuova comunicazione di mora con un termine per il pagamento che non sarà inferiore a 5 giorni dalla ricezione se tramite PEC, o 10 giorni dalla sua emissione se tramite altro mezzo.

10.5 In caso di sospensione ingiustificata della fornitura per morosità, il FORNITORE dovrà corrispondere al Cliente un indennizzo automatico in bolletta di 30,00 euro per sospensioni o riduzioni di potenza non comunicate, o 20,00 euro per sospensioni o riduzioni di potenza effettuate senza rispettare i termini previsti.

10.6 Se si procede alla cessazione amministrativa per morosità senza che sia possibile interrompere la fornitura, il FORNITORE dovrà inviare al Distributore tutta la documentazione relativa al debito insoluto del Cliente. Il Cliente dovrà permettere l'accesso ai locali per la disalimentazione del punto di misura in caso di inadempimento.

10.7 Il FORNITORE può sospendere la fornitura e, dopo una diffida ad adempiere, risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1454 del codice civile, chiedendo il risarcimento per eventuali danni, nei seguenti casi: a) mancato o parziale pagamento delle fatture, incluso il Corrispettivo CMOR, oltre agli interessi di mora previsti dall'art. 11.1; b) per morosità relativa a un diverso Contratto intestato allo stesso Cliente.

10.8 Il Cliente moroso non può richiedere risarcimenti per danni derivanti dalla sospensione della fornitura o dalla risoluzione del Contratto.

10.9 Il FORNITORE può richiedere al Cliente il pagamento dei costi di sospensione e riattivazione della fornitura, oltre al rimborso dei costi e al risarcimento dei danni subiti dal FORNITORE a causa dell'estinzione dei rapporti contrattuali accessori.

10.10 Nel caso di clienti, per l'energia elettrica in bassa tensione o per il gas con un consumo annuo non superiore a 5.000 Smc per l'uso domestico o altri usi, che siano inadempienti nei pagamenti verso un precedente fornitore e che questo abbia attivato il sistema indennitario, il FORNITORE addebiterà al Cliente il corrispettivo CMOR per i pagamenti non effettuati al precedente fornitore, che verrà inserito nella sezione "Altre partite" della bolletta. Analogamente, in caso di inadempimenti seguiti all'esercizio del diritto di recesso o alla risoluzione.

10.11 Il FORNITORE può richiedere il pagamento di importi dovuti e non saldati relativi a precedenti contratti di fornitura, purché riguardino la stessa tipologia di servizio (gas o energia) del contratto attuale. Questo può includere la compensazione di debiti e crediti e l'avvio di azioni per il recupero del credito, inclusa la possibile sospensione o interruzione della fornitura.

ART. 11 - INTERESSI DI MORA E ULTERIORI SPESE

11.1 Se il Cliente non salda il pagamento della bolletta entro il termine indicato, il FORNITORE, preservando tutti gli altri diritti concessi dal presente contratto e senza necessità di una formale messa in mora, richiederà il pagamento del dovuto e addebiterà interessi moratori calcolati come il tasso di riferimento della Banca Centrale europea (BCE) aumentato di cinque punti percentuali.

11.2 In caso di ritardi nei pagamenti attribuibili al Cliente, il FORNITORE ha il diritto di richiedere il risarcimento per i costi sostenuti nel recupero delle somme dovute che non sono state pagate tempestivamente.

11.3 Il FORNITORE può anche addebitare al Cliente le spese postali sostenute per l'invio di comunicazioni relative ai solleciti di pagamento e qualsiasi altro costo aggiuntivo derivante dal ritardato pagamento.

11.4 Nel contesto di un ripristino della fornitura, il Cliente è obbligato a coprire i costi aggiuntivi relativi alla riattivazione dell'impianto e alle azioni intraprese dal FORNITORE per la tutela dei propri diritti.

ART. 12 - DIVIETO DI RIVENDITA E UTILIZZO DEI SERVIZI ENERGETICI

12.1 È vietato al Cliente rivendere o cedere i servizi energetici acquistati.

12.2 I servizi energetici forniti devono essere utilizzati esclusivamente per gli scopi stabiliti nel contratto e non possono essere impiegati per usi differenti.

12.3 Per alcuni utilizzi del gas, la normativa fiscale prevede un regime fiscale agevolato. Il Cliente che crede di rientrare in queste categorie e di poter beneficiare del regime agevolato deve inviare al FORNITORE una richiesta specifica, completa di tutti i documenti necessari che attestino il diritto all'applicazione del regime fiscale vantaggioso. Questa documentazione deve includere tutti i dettagli richiesti per l'applicazione del regime fiscale e deve essere resa disponibile sul sito del FORNITORE. In assenza di tali documenti,

* PUN è il Prezzo Unico Nazionale, determinato sulla media mensile (ed aggiornato mensilmente) dei prezzi zonali di MGP ponderato con gli acquisti totali. Il valore del PUN è pubblicato dal Gestore dei Mercati Energetici sul sito <http://www.mercatoelettrico.org/It/Statistiche/ME/DatiSintesi.aspx>

** PSV è l'indice pubblicato da ARERA mensilmente sul sito <http://www.mercatoelettrico.org/It/Statistiche/ME/DatiSintesi.aspx>

verranno applicate le tassazioni ordinarie, incluse le imposte erariali sul consumo, le imposte regionali e l'IVA ordinaria.

12.4 La legislazione fiscale relativa alla fornitura di energia elettrica prevede differenti tipologie di tassazione in base all'utilizzo dichiarato dal Cliente. Salvo diverse indicazioni fornite attraverso dichiarazioni specifiche preparate dal FORNITORE e firmate dal Cliente, verrà applicata l'aliquota IVA ordinaria, oltre alle aliquote dell'imposta erariale sul consumo e le addizionali previste per usi in locali e luoghi diversi dall'abitazione.

ART. 13 - CONSUMI ABUSIVI E SOSPENSIONE DELLA FORNITURA

13.1 Qualsiasi forma di appropriazione fraudolenta di energia elettrica o gas, la manomissione, l'alterazione dei sigilli o del gruppo di misura da parte del Cliente, o l'utilizzo degli impianti in modo non conforme al contratto, porteranno alla segnalazione al Distributore e alle autorità competenti da parte del FORNITORE. In queste circostanze, a differenza di quanto specificato agli articoli 10.3 e 10.5, il FORNITORE ha il diritto di richiedere al Distributore la sospensione immediata della fornitura anche senza previa costituzione in mora come descritto all'articolo 10.2, e può risolvere il contratto di diritto.

13.2 Il Cliente è responsabile del pagamento del consumo effettuato abusivamente e dovrà risarcire tutti i danni causati al FORNITORE o a terzi a seguito di tali attività illecite.

ART. 14 - IRREGOLARE FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO DI MISURA

14.1 Il Cliente ha la possibilità di richiedere al FORNITORE la verifica del corretto funzionamento del gruppo di misura per l'energia elettrica e/o il gas naturale. Queste richieste sono inoltrate dal FORNITORE al Distributore competente. Se le verifiche attestano l'esistenza delle irregolarità segnalate dal Cliente, le spese per le prove e per eventuali riparazioni sono a carico del Distributore. In caso contrario, tali spese sono a carico del Cliente e possono essere addebitate sulla fattura. Il FORNITORE si impegna a fornire al Cliente una comunicazione scritta con l'esito della verifica.

14.2 Qualora il gruppo di misura sia riscontrato difettoso o bloccato, il Distributore locale provvederà a ricostruire i consumi e a comunicarli al FORNITORE per la successiva fatturazione. Anche in questo caso è applicabile quanto previsto dall'articolo 8.7.

ART. 15 - INTERRUZIONI E LIMITAZIONI DEL SERVIZIO - FORZA MAGGIORE

15.1 La fornitura dei servizi energetici è garantita con continuità, eccetto in presenza di cause indipendenti dalla volontà del FORNITORE o di accordi specifici stipulati con il Cliente.

15.2 Il FORNITORE declina ogni responsabilità per interruzioni o limitazioni del servizio che si verificano a causa di eventi di forza maggiore, situazioni di oggettivo pericolo, eventi accidentali, incidenti, scioperi, o per ragioni legate al servizio come manutenzioni o riparazioni delle reti. Specificatamente, il FORNITORE non è responsabile per danni derivanti da problemi tecnici non ascrivibili a sua diretta responsabilità, riguardanti la consegna di energia elettrica o gas. Quando possibile, il FORNITORE si impegna a informare il Cliente utilizzando tutti i mezzi adeguati a disposizione.

15.3 In nessun caso, tra quelli menzionati al punto 15.2 o in altre situazioni in cui le interruzioni o limitazioni non sono attribuibili al FORNITORE, il Cliente ha diritto a ricevere risarcimenti o indennizzi di alcun tipo.

15.4 L'incapacità del Cliente di rispettare gli obblighi di pagamento non è considerata come un caso di forza maggiore.

ART. 16 - SOSPENSIONE DELLA FORNITURA E RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO

16.1 Il FORNITORE può risolvere il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, mediante una semplice dichiarazione scritta, nei seguenti casi: a) se vi è un'impossibilità di procedere alla somministrazione di energia elettrica e/o gas a causa di impedimenti tecnici e/o normativi non imputabili al FORNITORE, senza che ciò attribuisca responsabilità verso il Cliente; b) in caso di mancata o invalida costituzione o ricostituzione della garanzia richiesta all'art. 6 da parte del Cliente; c) se il Cliente è in stato di insolvenza o viene iscritto nel registro dei protesti, oppure se si oppone a procedure esecutive; d) in presenza di procedure concorsuali avviate nei confronti del Cliente, a meno che non vi sia un'indicazione contraria dagli organi della procedura; e) se il Cliente tenta di alterare la misurazione o sottrarre energia elettrica e/o gas metano.

16.2 In caso di risoluzione del contratto per i motivi elencati al punto 16.1, il Cliente non ha diritto a ricevere risarcimenti per danni derivanti dalla sospensione della fornitura o dalla risoluzione del Contratto.

16.3 Il Contratto si considera automaticamente risolto in caso di cessazione amministrativa di tutti i Punti di Fornitura (PDF) attivati.

ART. 17 - RECLAMI E RICHIESTE DI INFORMAZIONI - PROCEDURE EXTRAGIUDIZIALI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

17.1 I clienti possono inoltrare eventuali reclami e richieste di informazioni all'indirizzo email clienti@oenergy.it

17.2 Se un Cliente ha presentato un reclamo relativo al Contratto e non ha ricevuto risposta o la risposta fornita dal FORNITORE è stata ritenuta insoddisfacente, può attivare gratuitamente una procedura di conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell'Autorità

all'indirizzo www.arera.it/it/consumatori/conciliazione. In alternativa, è possibile rivolgersi agli organismi di risoluzione delle controversie indicati su www.arera.it/it/consumatori/ADR, ai quali il FORNITORE si impegna a partecipare.

17.3 La sperimentazione dei tentativi di conciliazione, secondo le modalità stabilite dal TICO (Testo Integrato sulla Conciliazione), è una condizione necessaria prima di poter procedere con un'azione giudiziaria.

ART. 18 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

18.1 Il Contratto è regolato e interpretato secondo le leggi italiane. Per qualsiasi controversia che possa sorgere dal Contratto, o ad esso connessa o da esso derivante, per il Cliente Consumatore sarà competente il foro del luogo di residenza o del domicilio eletto dal Cliente stesso all'interno del territorio dello Stato italiano. Per tutti gli altri Clienti, sarà esclusivamente competente il foro dove ha la sede legale il FORNITORE.

ART. 19 - CONTRASTO TRA CONTRATTO E NORMATIVA

19.1 Qualora si verificasse un contrasto tra le norme stabilite dalle autorità competenti ed il presente contratto, le norme stesse saranno considerate prevalenti.

ART. 20 - COMUNICAZIONI

20.1 Le comunicazioni da parte del Cliente, salvo diversa indicazione per specifiche modalità di comunicazione, devono essere inviate per iscritto tramite email a clienti@oenergy.it o tramite PEC a oenergy@pec.it

20.2 Le comunicazioni da parte del FORNITORE saranno effettuate all'indirizzo di recapito indicato nella Richiesta di Fornitura. Il Cliente si impegna a comunicare tempestivamente al FORNITORE ogni variazione dei dati forniti in fase di sottoscrizione.

20.3 Il FORNITORE può anche inviare comunicazioni tramite nota in fattura.

ART. 21 - IMPOSTE DI REGISTRAZIONE

21.1 Il Contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso in misura fissa ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 131/1986 e successive modificazioni. L'onere della registrazione è a carico della parte che rende necessaria tale registrazione a causa del proprio comportamento.

ART. 22 - LIVELLI DI QUALITÀ E INDENNIZZI AUTOMATICI

22.1 In base al TIQV, il FORNITORE è tenuto al rispetto di standard specifici e generali di qualità commerciale. In caso di mancato rispetto di tali standard, il Cliente avente diritto riceverà gli indennizzi automatici previsti.

22.2 Per approfondimenti sui livelli di qualità commerciale e sugli indennizzi automatici, si rimanda all'informativa allegata al presente Contratto.

ART. 23 - AGGIORNAMENTI E MODIFICHE UNILATERALI DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI

23.1 Se intervengono disposizioni obbligatorie imposte da leggi o da autorità, il Contratto sarà modificato di diritto, integrando automaticamente tali disposizioni e abrogando le clausole incompatibili.

23.2 Il FORNITORE può modificare unilateralmente le condizioni contrattuali per motivi giustificati, comunicando tali cambiamenti con un preavviso di almeno tre mesi. In assenza di contestazioni, le modifiche si considerano accettate dopo dieci giorni dalla comunicazione.

23.3 In caso di mancata comunicazione delle variazioni, è dovuto un indennizzo di 30,00 euro al Cliente.

23.4 Non è necessaria la comunicazione per variazioni dei corrispettivi derivanti da clausole contrattuali preesistenti relative a indicizzazione o adeguamento automatico.

23.5 Per i Clienti Industriali, le nuove offerte economiche saranno comunicate con adeguato preavviso, e le nuove condizioni entreranno in vigore alla sottoscrizione della nuova offerta o dopo un determinato periodo dalla comunicazione.

ART. 24 - DISPACCIAMENTO E TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS - MANDATI DEL CLIENTE

24.1 Il FORNITORE gestirà per conto del Cliente i contratti di dispacciamento e trasporto per energia e gas presso i POD e i PDR, conferendo al FORNITORE un mandato senza rappresentanza.

24.2 Il Cliente conferisce inoltre al FORNITORE il mandato con rappresentanza per la conclusione del contratto di connessione con il Distributore elettrico.

24.3 Il FORNITORE richiederà al Distributore, per conto del Cliente, le prestazioni previste dalla Delibera ARERA ARG/elt 198/11 (TIQE).

24.4 Il Cliente autorizza il FORNITORE a ricevere i dati delle curve di prelievo dal Distributore locale.

24.5 I mandati cessano con la risoluzione del contratto e sono irrevocabili fino a tale data.

ART. 25 - RILASCIO DEI PERMESSI E DELLE CONCESSIONI PER IL GAS - CONDIZIONE RISOLUTIVA

25.1 L'accettazione della Richiesta di Fornitura da parte del FORNITORE è subordinata all'ottenimento dei necessari permessi e concessioni rilasciati dalle autorità competenti per la posa delle tubazioni e l'esercizio della distribuzione del gas, nonché alla costituzione delle necessarie servitù di attraversamento, accordate con i proprietari dei terreni coinvolti, che vanno dalle condotte fino al Punto di Riconsegna (PDR) del Cliente. Il Cliente è tenuto a richiedere i permessi e le concessioni di sua competenza in modo tempestivo. Il FORNITORE non è responsabile per eventuali ritardi o mancati ottenimenti di tali permessi, concessioni o servitù. Se queste concessioni o autorizzazioni necessarie per la posa e l'esercizio delle condotte di distribuzione vengono revocate durante la vigenza del Contratto, quest'ultimo sarà considerato risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, senza che ciò comporti oneri a carico del FORNITORE.

ART. 26 - CONDIZIONI PER L'ATTIVAZIONE E L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO E SICUREZZA DEGLI IMPIANTI

26.1 Il Cliente si impegna a mantenere l'impianto interno in stato di sicuro funzionamento, nel rispetto della legislazione vigente, in particolare della normativa disposta dal DM 37/2008 e s.m.i. L'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno e degli apparecchi di utilizzazione sono di esclusiva competenza e responsabilità del Cliente. L'alloggiamento del contatore è considerato parte integrante dell'impianto interno. Il Cliente deve segnalare immediatamente eventuali malfunzionamenti del contatore o di altre parti dell'impianto di proprietà della società di Distribuzione e permettere l'accesso per eventuali controlli o interventi. Il Cliente è responsabile dell'integrità e della corretta conservazione del contatore e risponderà di eventuali danni arrecati allo stesso.

ART. 27 - CESSIONE DEL CONTRATTO

27.1 Il Cliente acconsente fin da ora alla cessione del Contratto da parte del Fornitore ad un'altra società abilitata alla fornitura di energia elettrica e/o gas naturale a clienti finali, garantendo che la cessione non comporterà un aggravio di costi o condizioni meno favorevoli per il Cliente.

ART. 28 - RINVIO, RIFERIMENTI NORMATIVI, COPERTURA ASSICURATIVA

28.1 Per quanto non specificato nelle presenti Condizioni Generali di Contratto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nelle Delibere dell'ARERA e alle norme del Codice Civile, laddove applicabili.

28.2 Il Contratto aderisce al codice di condotta commerciale per gas ed energia elettrica, alle normative del Codice del Consumo e ad altre disposizioni legislative pertinenti.

28.3 Chi utilizza il gas fornito attraverso le reti di distribuzione urbana o di trasporto gode automaticamente di una copertura assicurativa contro gli incendi da gas, come previsto dalla Delibera ARERA ARG/gas 79/10. Per informazioni, è possibile contattare lo Sportello per il Consumatore di energia. In caso di sinistro, è necessario compilare e inviare il modulo di denuncia al CIG secondo le indicazioni fornite.

La Oenergy SpA, in qualità di titolare del trattamento, informa il Cliente ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, "GDPR"), che la base giuridica per il trattamento dei propri dati è l'Art. 6 comma 1 lett. b) GDPR, per adempimenti contrattuali e precontrattuali; modalità di trattamento, tempi di conservazione, esercizio dei diritti e le altre informazioni in merito al trattamento sono reperibili nell'informativa completa, di cui dichiara di aver preso visione, disponibile sul sito aziendale all'indirizzo www.oenergy.it/privacy.

Al sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano specificamente i seguenti articoli
ART. 3 - CONDIZIONI PER OTTENERE LA FORNITURA – Art. 3.1, 3.3 ART. 4 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO, DIRITTO DI RIPSAMENTO E DURATA – Art. 4.3, 4.4, 4.6, 4.7 ART. 5 - DIRITTO DI RECESSO ART. 6 - GARANZIA DEI PAGAMENTI ART. 7 - CONDIZIONI ECONOMICHE – 7.4, 7.5 e 7.6 ART. 8 - MODALITÀ DI CALCOLO DEI CONSUMI ART. 9 - FATTURAZIONI E PAGAMENTI - 9.10 ART. 10 - MOROSITÀ E SOSPENSIONE PER RITARDO PAGAMENTO ART. 12 - DIVIETO DI RIVENDITA E UTILIZZO DEI SERVIZI ENERGETICI ART. 14 - IRREGOLARE FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO DI MISURA ART. 16 - SOSPENSIONE DELLA FORNITURA E RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO ART. 18 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE ART. 22 - LIVELLI DI QUALITÀ E INDENNIZZI AUTOMATICI ART. 23 - AGGIORNAMENTI, MODIFICHE E VARIAZIONI UNILATERALI DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI ART. 24 - DISPACCIAMENTO E T ASPO TO DELL'ENE GIA ELET ICA E DEL GAS- MANDATI DEL CLIENTE ART. 25 - RILASCIO DEI PERMESSI E DELLE CONCESSIONI PER IL GAS - CONDIZIONE RISOLUTIVA ART. 26 - CONDIZIONI PE L'ATTIVAZIONE E L'E OGAGIONE DEL SE VIZIO E SICU EZZA DEGLI IMPIANTI ART. 27 – CESSIONE DEL CONTRATTO